

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	32
5-00974 Busin: Modalità di applicazione del nuovo redditometro ai lavoratori italiani frontalieri	32
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	36
5-00975 Fragomeli: Riduzione degli oneri per l'estinzione anticipata dei mutui stipulati dagli enti locali	33
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	37
5-00976 Zanetti: Quantificazione del minor gettito IMU derivante dall'equiparazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari concesse a titolo gratuito a parenti di primo grado	34
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	38

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Enrico ZANETTI. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Enrico ZANETTI, *presidente*, comunica che il deputato Marco Di Stefano entra a far parte della Commissione.

Enrico ZANETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00974 Busin: Modalità di applicazione del nuovo redditometro ai lavoratori italiani frontalieri.

Filippo BUSIN (LNA) illustra brevemente la propria interrogazione, evidenziando come il cosiddetto « redditometro », entrato in vigore a metà agosto 2013, non tenga conto in alcun modo delle realtà territoriali specifiche del Nord, in particolare di quelle frontaliere dell'arco alpino, nelle quali si assiste quotidianamente al fenomeno di migliaia di lavoratori italiani che varcano il confine per andare a lavorare nei Paesi confinanti.

Sottolinea, in particolare, come il nuovo redditometro comporti il rischio che i frontalieri, i quali percepiscono redditi all'estero ed effettuano consumi in Italia, vengano vessati come se fossero evasori e siano maggiormente esposti, rispetto a tutti gli altri cittadini italiani, a subire verifiche tributarie. A tale riguardo ricorda che i frontalieri, in particolare quelli che si recano in Svizzera, sono obbligati a percepire i redditi su un conto estero, sono tassati interamente alla fonte e non hanno nulla a che fare con gli evasori.

Nonostante tale circostanza sia stata più volte portata all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima non ha adottato, fino ad oggi, alcun atto volto a scongiurare ingiusti aggravii degli oneri burocratici cui sono sottoposti i frontalieri, ed abbia invece previsto, per questi ultimi, la necessità di giustificare la provenienza estera dei loro redditi attraverso una richiesta da presentare alla medesima Agenzia, introducendo in tale modo un ulteriore adempimento per tale categoria di lavoratori.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede in che termini il Governo intenda applicare anche ai frontalieri le nuove regole sul redditometro, ovvero se intenda emanare celermente una circolare esplicativa o altro provvedimento di propria competenza atto a chiarire tale problematica, senza aggiungere inutili e ingiusti gravami a carico dei lavoratori frontalieri.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). A parziale integrazione della risposta, comunica che è in via di emanazione una circolare avente ad oggetto i temi sollevati dall'atto di sindacato ispettivo.

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita, riservandosi di verificare come verrà in concreto affrontata, a seguito dell'emanazione della circolare cui ha fatto riferimento il Viceministro, la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

5-00975 Fragomeli: Riduzione degli oneri per l'estinzione anticipata dei mutui stipulati dagli enti locali.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra la propria interrogazione, evidenziando come, negli ultimi anni, siano stati promossi numerosi interventi normativi in materia di finanza locale, principalmente volti al contenimento della spesa e alla riduzione dell'indebitamento da parte dei comuni.

In tale contesto rappresenta, in particolare, come, con il decreto-legge n. 138 del 2011, dal 2013 le disposizioni in materia di Patto di stabilità interno si applichino, non più solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ma anche a quelli con popolazione fino a 1.000 abitanti, determinando una forte limitazione della possibilità di impiego degli avanzi di amministrazione anche per i piccoli comuni e un obbligo di riduzione del tetto dell'indebitamento.

Tale nuovo elemento di vincolo per i comuni, soprattutto di piccole dimensioni, risulta ulteriormente aggravato dal fatto che gli enti locali i quali attivano le procedure per l'estinzione anticipata dei mutui – molti dei quali assunti presso la Cassa depositi e prestiti – devono corrispondere, oltre al capitale residuo, anche un indennizzo particolarmente oneroso, calcolato ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, la cui entità supera spesso, per i mutui a tasso fisso, il 10 per cento del capitale da rimborsare, configurandosi come una sorta di « penalità » per gli enti locali.

In questo quadro l'interrogazione evidenzia la necessità di rivedere l'attuale disciplina in materia di estinzione anticipata dei mutui degli enti locali, in tal modo incentivando la riduzione del debito pubblico ascrivibile ai predetti enti, eventualmente anche mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione. Inoltre, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se non ritenga opportuno intervenire per equiparare le condizioni di maggior favore applicate ai soggetti privati per l'estinzione

anticipata dei mutui anche ai mutui stipulati dagli enti locali, e superare l'attuale pagamento degli indennizzi, considerando come, secondo alcuni, gli oneri richiesti per l'estinzione dei mutui potrebbero configurare una responsabilità erariale a carico degli amministratori.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). A parziale integrazione della risposta, chiarisce che il riconoscimento di un'eventuale agevolazione ai comuni, consistente nella riduzione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui, avrebbe conseguenze sul bilancio dello Stato, a fronte delle quali occorrerebbe individuare idonee coperture finanziarie.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), pur comprendendo la problematica segnalata dal viceministro, ritiene che il tema sollevato dall'interrogazione debba essere maggiormente approfondito, non potendo pertanto dichiararsi soddisfatto della risposta fornita. Evidenzia infatti come la situazione attuale sia ben diversa da quella che si registrava nel passato e renda ancor meno sostenibili gli elevati indennizzi richiesti ai comuni.

Ritiene pertanto necessario che il Governo presti particolare attenzione alla questione, e si adoperi per giungere ad una riduzione significativa degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui, che, nell'attuale situazione non sono, a suo giudizio, più giustificabili.

5-00976 Zanetti: Quantificazione del minor gettito IMU derivante dall'equiparazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari concesse a titolo gratuito a parenti di primo grado.

Enrico ZANETTI (SCpI) illustra la propria interrogazione, evidenziando come l'attuale disciplina relativa all'IMU penalizzi alcune categorie di immobili che, nel precedente regime impositivo dell'ICI, godevano di un'esenzione totale o parziale dal pagamento del tributo.

In tale contesto sottolinea come, in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 54 del 2013, sia stato accolto un ordine del giorno con cui si impegnava il Governo a considerare l'opportunità di equiparare il trattamento fiscale stabilito per le abitazioni principali, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, per le unità immobiliari a destinazione abitativa utilizzate come tali dai parenti di primo grado in linea retta del soggetto passivo che le concede ad essi in uso a titolo gratuito.

L'atto di sindacato ispettivo chiede pertanto al Governo a quanto ammonti la stima del minor gettito conseguente ad una eventuale equiparazione, su tutto il territorio nazionale, senza rinvii alla potestà regolamentare dei comuni, del trattamento fiscale previsto per le abitazioni principali per le unità immobiliari concesse a titolo gratuito dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrico ZANETTI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta.

Il viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-00977 Cancelleri, al fine di disporre di tutti gli elementi di informazione necessari a fornire una risposta completa ed esaustiva.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Viceministro, auspicando che l'esigenza di posticipare lo svolgimento dell'interrogazione sia dovuta alla complessità delle verifiche circa i fatti esposti nelle premesse dell'atto di sindacato ispettivo, il quale affronta il tema dell'attribuzione di una docenza presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze all'ex deputato e consigliere dell'ex Ministro dell'eco-

nomia Tremonti, Marco Milanese, già condannato per finanziamento illecito e coinvolto in altre indagini penali, ed augurandosi che la risposta non si limiti ad indicare meramente la motivazione del conferimento del predetto incarico.

Enrico ZANETTI, *presidente*, avverte che, in base alla richiesta avanzata dal vi-

ceministro e concordi presentatori, l'interrogazione a risposta immediata n. 5-00977 sarà svolta in altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

5-00974 Busin: Modalità di applicazione del nuovo redditometro ai lavoratori italiani frontalieri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'applicazione delle regole del rinnovato strumento dell'accertamento sintetico (cosiddetto « nuovo redditometro ») ai lavoratori frontalieri.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

Preliminarmente, l'Agenzia precisa di prestare particolare attenzione alla peculiare realtà dei lavoratori « frontalieri », che quotidianamente si recano all'estero ed in particolare di coloro che sono residenti nei comuni italiani della cosiddetta « fascia di frontiera » con la Svizzera.

Infatti, mentre per la generalità dei lavoratori frontalieri il reddito da lavoro dipendente è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con decreto annuale dal Ministero del Lavoro, i redditi da lavoro dipendente dei residenti nella « fascia di frontiera » con la Svizzera, in base all'accordo bilaterale del 3 ottobre 1974, sono imponibili esclusivamente in tale Paese, e, conseguentemente, esonerati dai relativi obblighi dichiarativi.

Tuttavia, l'Agenzia segnala che, fino all'anno d'imposta 2011, non è stato pos-

sibile individuare lavoratori frontalieri, che risiedono nelle zone di frontiera (in particolare con la Francia, Austria e San Marino) il cui reddito è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con decreto annuale dal Ministero del Lavoro. Ciò in quanto non era previsto un codice per l'indicazione del reddito frontaliero in sede di dichiarazione mod.730 o Unico, al quale si applica la franchigia fino a euro 8.000 (volta appunto a mitigare l'imposizione fiscale e a disincentivare il trasferimento della residenza nel Paese limitrofo dove prestano la propria opera).

Diversamente, a partire dalla dichiarazione dei redditi prodotti nel 2012 (mod. UNICO e 730 del 2013) è stato introdotto un codice ad hoc (« codice 4 – redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato ») che evidenzia il peculiare *status* di lavoratore frontaliero ai quali si applica la predetta « retribuzione convenzionale ».

ALLEGATO 2

5-00975 Fragomeli: Riduzione degli oneri per l'estinzione anticipata dei mutui stipulati dagli enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Fragomeli ed altri chiedono che venga rivista l'attuale disciplina in materia di estinzione anticipata dei mutui degli enti locali.

Al riguardo, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha comunicato che l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla medesima in favore degli enti locali, e regolati a tasso fisso, ha la finalità di recuperare i costi connessi al disallineamento tra i tassi dell'originaria provvista necessaria ai fini della concessione del finanziamento e i tassi di mercato vigenti al momento del rimborso anticipato.

Pertanto, a fronte di una riduzione dell'indennizzo per estinzione anticipata da parte degli enti locali, associata a una elevata richiesta di rimborso di prestiti, potrebbero verificarsi significative conseguenze per la società in termini di redditività ed equilibrio economico-patrimoniale.

In particolare, relativamente ai prestiti ordinari regolati a tasso variabile, viene richiesto un indennizzo in misura forfettaria pari allo 0,125 per cento del debito residuo oggetto di rimborso, a copertura degli oneri connessi alla gestione del prestito nel corso della sua durata.

La possibilità che vengano estinti dei prestiti a tasso fisso senza indennizzo, o

con indennizzo non superiore allo 0,50 per cento, per mutui in essere a tassi superiori a quelli vigenti sul mercato creerebbe un'asimmetria rispetto al fatto che Cassa Depositi e Prestiti resta obbligata a corrispondere tassi, anche elevati, nei confronti dei risparmiatori che hanno sottoscritto buoni postali, che costituisce la provvista a fronte della quale la società concede prestiti agli enti locali.

Inoltre, la fissazione di indennizzi per estinzione anticipata a livelli predefiniti non superiori allo 0,50 per cento potrebbe condurre alla completa sostituzione dei prestiti a tasso fisso con quelli a tasso variabile, ovvero la fissazione di tassi di interessi (fissi) a livelli più elevati, proprio per tener conto dei possibili oneri conseguenti ad un'eventuale estinzione anticipata degli stessi richiesti dagli enti locali mutuatari.

Infine, per quanto riguarda i prestiti che presentano quale modalità di calcolo dell'indennizzo quello previsto dal decreto ministero dell'economia e finanze 20 giugno 2003, Cassa Depositi e Prestiti ha precisato che una eventuale revisione dello stesso, che comporti la corresponsione di indennizzi inferiori a quelli attualmente previsti, determinerebbe la necessità di reintegrare la società per i minori introiti che si verrebbero a creare in conseguenza della revisione stessa.

ALLEGATO 3

5-00976 Zanetti: Quantificazione del minor gettito IMU derivante dall'equiparazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari concesse a titolo gratuito a parenti di primo grado.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di equiparare il trattamento fiscale delle unità immobiliari a destinazione abitativa, concesse a titolo gratuito in uso ai parenti di primo grado in linea retta da parte del soggetto passivo dell'imposta municipale propria, a quello previsto per le abitazioni principali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze stima che la modifica normativa proposta dagli Onorevoli interroganti comporterebbe un minor gettito su base annua per i comuni di circa 37 milioni di euro, a fronte del quale è necessario reperire un'idonea copertura finanziaria.